

La nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie non si applicherà al delitto di stalking: brevi riflessioni a margine della Legge 172/2017.

di *Emanuele Sylos Labini*

1. Nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017, n. 284, è stata pubblicata la Legge 4 dicembre 2017, n. 172, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”.

La suddetta legge prevede l'introduzione di un nuovo comma all'art. 162-ter c.p., a mente del quale la nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie non si applica nei casi di delitto di atti persecutori *ex art. 612-bis c.p.*

Com'è noto, la disposizione di cui all'art. 162-ter c.p. è stata inserita all'interno della l. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando), recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario”¹.

La norma stabilisce che nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione², il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato

¹ Per un'ampia panoramica della riforma in oggetto cfr., in particolare: FERRUA, *Soggezione del giudice alla sola legge e disfunzioni del legislatore: il corto circuito della riforma Orlando*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, n. 10; GIALUZ-CIABALE-DELLA TORRE, *Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni*, in www.penalecontemporaneo.it, 20 giugno 2017; LORUSSO, *La giustizia penale tra riforme annunciate e riforme sperate*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, n. 1; PARODI (a cura di), *Riforma Orlando: tutte le novità*, in *Officine del diritto. Il penalista*, Giuffrè, Milano, 2017; RICCIO, *La legge-Orlando tra pressioni comunitarie e crisi interne*, in *Arch. pen.*, 2017, n. 3; SCALFATI (a cura di), *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, Giappichelli, Torino, 2017; SPANGHER (a cura di), *La riforma Orlando. Modifiche al codice penale, codice di procedura penale e ordinamento penitenziario*, Pacini, Pisa, 2017.

² In dottrina si è sottolineato come l'art. 162-ter c.p. alteri, almeno in parte, il senso della perseguibilità a querela e della querela stessa. Secondo CORSO, *Le ricadute processuali dell'estinzione del reato per condotte riparatorie*, in *Arch. Pen.*, n. 3, 2017, p. 6 s., fino al 3 agosto 2017, l'offeso del reato aveva il diritto di chiedere – e, nei casi congrui, di ottenere – una risposta penale per il reato di cui è stato vittima: autorizzato a procedere dalla presentazione tempestiva della querela, il Pubblico ministero svolgeva indagini, esercitava l'azione penale e – salvo remissione di querela (art. 340 c.p.p.) – l'iter processuale sfociava in una sentenza che costituiva la risposta alla domanda di giustizia della vittima e, in presenza di costituzione di parte civile, la risposta anche alla pretesa risarcitoria del danneggiato dal reato (artt. 533 e 538 c.p.p.). Dal 3 agosto 2017, il legislatore ha ridimensionato il diritto

ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato³.

La disposizione normativa, dunque, prevede una causa di estinzione generale⁴ – astrattamente applicabile ad un numero indeterminato di reati –, inserita sulla falsariga della disciplina dell'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie davanti al Giudice di pace (art. 35 del D. lgs. 28 agosto 2000, n. 274)⁵.

dell'offeso dal reato di chiedere una pena per l'autore dell'illecito e garantisce soltanto un impegno per assicurargli, ove possibile, l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose dal reato. Ciò significa che, nella stragrande maggioranza dei casi, la querela non è più condizione di punibilità, perché essa è esclusa nonostante il rifiuto di remissione e la permanenza della querela, se vi è condotta riparatoria da parte dell'autore dell'illecito; la querela non è più condizione di procedibilità perché la condotta riparatoria – anche se non accettata dal querelante e purché ritenuta congrua dal giudice – priva di efficacia giuridica la querela presentata, riducendola a presupposto perché il reato sia estinguibile ai sensi dell'art. 162-ter c.p..

³ Osserva, sul punto, PERINI, *Condotta riparatorie ed estinzione del reato ex art. 162 ter c.p.: deflazione senza Restorative Justice*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, n. 10, p. 1275, che la diversità rispetto alla proposta della Commissione Fiorella non sta solo nel riferimento ai “casi” anziché ai “delitti procedibili a querela” (opzione terminologica criticabile in quanto suscettibile di fraintendimento, quasi a mettere in discussione la “coordinata generale del sistema” per la quale “le contravvenzioni sono sempre procedibili d'ufficio”), ma anche nella scelta di riservare l'istituto ai soli reati per i quali – a prescindere dalla relativa cornice editale – l'eventuale querela della persona offesa sia suscettibile di remissione ai sensi degli artt. 152 ss. c.p..

⁴ Riguardo la definizione delle cause estintive del reato, cfr., *ex plurimis*, MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Cedam, Padova, 2013, secondo il quale esse estinguono la c.d. punibilità in astratto (che sorge col verificarsi di tutti gli estremi costitutivi del reato e, ove occorra, delle condizioni oggettive di punibilità), perché operano prima della sentenza definitiva di condanna ed estinguono la stessa potestà statale di applicare la pena, rinunciando lo Stato ad infliggere la sanzione penale minacciata dalla norma.

⁵ Ai sensi del quale il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. Il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione. Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo. Quando non provvede ai sensi dei commi 1 e 5, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento.

Le similitudini con quest'ultima si riflettono altresì in ordine al contenuto dell'offerta riparatoria, poiché, a mente dell'art. 162-ter, comma 1, c.p., la riparazione del danno può avvenire mediante restituzione o risarcimento o eliminazione delle conseguenze dannose⁶. La novità più interessante, però, riguarda la previsione – per la prima volta nel sistema penale – del meccanismo dell'offerta reale di cui agli artt. 1208 e ss. c.c., come limite invalicabile oltre il quale non è ipotizzabile la concessione della misura premiale così introdotta e, al tempo stesso, quale monito formale alle parti, nel caso in cui sia realistico giungere a una conciliazione⁷.

Le disposizioni dell'art. 162-ter c.p. si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge; ne consegue che l'estinzione del reato avvenuta a seguito di condotte riparatorie, potrà essere dichiarata anche laddove queste ultime saranno state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

In tal caso, l'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella del giudizio di legittimità – successiva alla data di entrata in vigore del novellato articolo –, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Qualora poi, l'imputato dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, è comunque prevista la possibilità che lo stesso possa chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, sempre non superiore a sessanta giorni, per poter provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento.

In buona sostanza, ai procedimenti in corso è prevista l'immediata applicazione dell'art. 162-ter c.p., con la conseguenza che l'autorità giudiziaria dovrà soltanto limitarsi ad accertare se siano state già compiute le condotte riparatorie, quale che sia il momento in cui siano state realizzate.

⁶ Interessanti sul punto appaiono le considerazioni di PERINI, *op. cit.*, che rinvia a MANNOZZI, *Giustizia riparativa e diritto penale. Alternatività o complementarità? in Pena, riparazione e conciliazione*, Insubria University Press, 2007, p. 23 s., secondo la quale, ricalcando una formulazione già sperimentata in altre sedi ma con accenti non del tutto coincidenti, il legislatore richiede dunque nell'art. 162-ter c.p. l'avverarsi congiunto della riparazione integrale del danno cagionato dal reato, attraverso le restituzioni o il risarcimento, e dell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Rispetto agli istituti già presenti nel sistema penale, che pure valorizzano i medesimi indici, oltre alla già evidenziata previsione congiunta (e non alternativa, come invece ad es. nella circostanza attenuante comune di cui all'art. 62, n. 6, c.p.) degli stessi, l'art. 162-ter c.p. richiede l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato *tout court*, senza cioè attribuire esplicitamente rilievo all'ipotesi in cui esse non vengano eliminate ma solo attenuate, come nel già citato art. 62, n. 6, c.p., negli artt. 12 e 17, D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità *ex crimine* delle persone giuridiche o nella sospensione condizionale “breve” *ex art.* 163, comma 4, c.p..

⁷ In questi termini PARODI, *op. cit.*, p. 10, il quale evidenzia che viene richiesto e garantito un passo concreto e di fatto irrevocabile da parte dell'imputato: le restituzioni o il risarcimento del danno e in più l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

2. Ciò premesso, in seguito all'introduzione della norma, si è manifestata una *querelle* riguardante il rapporto tra il nuovo art. 162-ter c.p. e il reato di atti persecutori (c.d. *stalking*) di cui all'art. 612-bis c.p.

Invero, a parere di alcuni rappresentanti di organizzazioni nazionali sindacali, l'introduzione della nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie avrebbe comportato la “depenalizzazione di fatto” del delitto di atti persecutori. Seguendo tale linea di pensiero, trattandosi di reato rimettibile a querela, l'autorità giudiziaria avrebbe potuto dichiararlo estinto *ex art.* 162-ter c.p. in tutti quei casi in cui la minaccia grave non fosse stata reiterata.

Nello specifico, se si guarda al dato testuale del novellato articolo, questo prevede proprio che la remissione della querela, seguita dalle condotte riparatorie idonee, corrisponda all'estinzione del reato; in altri termini, una volta rimessa la querela lo *stalker* avrebbe potuto procedere alla riparazione e, di conseguenza, chiedere ed ottenere l'estinzione del reato⁸.

Ebbene, la prima applicazione pratica dell'art. 162-ter c.p. in riferimento al reato di *stalking* ha in un certo senso confermato detto orientamento; nello specifico, il Gup del Tribunale di Torino ne ha dichiarato l'estinzione pronunciando una sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'autore del reato, a seguito di un'offerta reale *ex art.* 1208 ss. c.c., non accettata dalla persona offesa ma ritenuta congrua dal giudice⁹.

Ora, detta pronuncia si mostra di particolare rilevanza, giacché in conseguenza del clamore mediatico della vicenda, ha risollevato la questione sorta appena dopo l'introduzione della riforma, sollecitando un imminente intervento legislativo¹⁰.

Da qui la *ratio* della legge in commento, ad opera della quale il legislatore ha posto fine alla *querelle*, risolvendo la questione a favore dell'esclusione dell'applicabilità della causa di estinzione del reato nei casi di *stalking*.

La modifica può essere accolta in senso positivo, atteso che essendo basato sul mero criterio della perseguibilità a querela soggetta a remissione senza esclusioni oggettive, il campo di applicazione dell'art. 162-ter c.p. si presta a ricomprendere reati lesivi di beni non solo patrimoniali; il che, in considerazione di alcune caratteristiche della “fattispecie riparatoria”, consente di riferire all'istituto in commento un'avvertenza che la dottrina ha formulato in relazione all'analogo art. 35 D. Lgs. n. 274/2000, per la quale “va scongiurato l'abuso di tale potere di estinzione contro la volontà della vittima quando l'offesa non riguarda beni patrimoniali, bensì beni personali¹¹, come appunto accade nel caso del reato di *stalking*.”

⁸ V. CASCINI, *Il nuovo art. 162-ter c.p.: esempio di “restorative justice” o istituto orientato ad una semplice funzione deflattiva?*, in *Arch. Pen.*, n. 2, 2017, p. 9.

⁹ Cfr. GUP Trib. Torino, 2 ottobre 2017, n. 1299, *Inedita*.

¹⁰ Al Senato della Repubblica è stato presentato un emendamento per eliminare il delitto di *stalking* dal novero dei reati per i quali è consentita l'applicazione dell'art. 162-ter c.p..

¹¹ In questi termini PERINI, *op. cit.*, p. 1277.